



Auto

Nuova Protezione Auto



NORME ASSUNTIVE
Valide da Settembre 2024

INDICE

1 - NORME GENERALI	3
1.1 - Veicoli assicurabili	3
1.2 - Rischi non assumibili	3
1.3 - Durata dei contratti – Frazionamento	3
1.4 - Sospensione in corso di contratto	3
1.5 - Validità territoriale	3
1.6 - Alienazione del veicolo	4
1.7 - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato	4
1.8 - Furto del veicolo assicurato.....	4
1.9 - Veicolo assicurato in precedenza con diversa forma tariffaria	5
1.10 - Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all'anno	5
1.11 - Revisione classe di merito.	5
1.12 - Trasformazione societaria.	5
1.13 - Riclassificazione del veicolo.....	5
1.14 - Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine.....	6
1.15 - Veicoli intestati a portatori di handicap.	6
1.16 - Trasferimento della proprietà del veicolo	6
1.17 - Proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario del veicolo.....	6
1.18 - Vendibilità garanzie	7
1.19 - Rischi riservati alla direzione (RD) e limiti assuntivi	8
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO.....	9
2.1 - Massimali di garanzia	9
2.2 - Le rivalse	9
2.3 - R.C.A. Plus.....	9
2.4 - Le condizioni speciali R.C.A.	10
2.5 - Danni causati da veicolo non assicurato	10
2.6 - Carta verde	11
2.7 - Attestazione dello stato del rischio	11
2.8 - Rimorchio - Rischio statico	11
2.9 - Telematica	11
2.10 - Formula Drive Tutor	12
2.11 - Formula Drive Tutor Plus.....	12
2.12 - Opzione Guida Leggera	12
2.13 – Stato OFF della Garanzia Responsabilità Civile Auto.....	13

INDICE

3 - DANNI AL VEICOLO.....	15
3.1 - Rata Unica - Premio unico con pagamento anticipato	15
3.2 - Dati relativi al veicolo da assicurare - Codice identificativo veicolo (codice Infocar Quattroruote)...	15
3.3 - Formule di assicurazione: “Valore commerciale” e “Valore a nuovo”	15
3.4 - Somma assicurata.....	16
3.5 - Adeguamento automatico della somma assicurata a “Valore commerciale”	16
3.6 - Rimborso IVA	16
3.7 - Prevenzioni Furto	16
3.8 - Kasko	17
3.9 - Mini Collisione	17
3.10 - Danni causati da animali selvatici o randagi	17
3.11 - Cristalli	17
3.12 - Eventi naturali	18
3.13 - Estensione terremoto.....	18
3.14 - Eventi sociopolitici e atti vandalici	18
3.15 - Le garanzie accessorie	18
3.16 - GreenDrive	19
4- ALTRE GARANZIE.....	20
4.1 - Infortuni del conducente.....	20
4.2 - Tutela legale	20
4.3 - Assistenza	20
4.4 - Garanzia G.A.P. (Guaranteed Asset Protection).....	20

NORME ASSUNTIVE IN GENERALE

Premessa

Le presenti Norme Assuntive si applicano al prodotto Nuova Protezione Auto che è un prodotto multirischio, utilizzabile per assicurare le autovetture (e relativi rimorchi) e autotassametri.

Le seguenti disposizioni possono essere integrate o modificate da ulteriori normative e/o da comunicazioni della Società.

1 - NORME GENERALI

1.1 - Veicoli assicurabili

- Autovetture ad uso privato;
- Rimorchi di autovetture (Rischio statico);
- Autovetture da noleggio libero;
- Autovetture da noleggio con conducente;
- Autotassametri.

1.2 - Rischi non assumibili

Non sono assumibili i seguenti rischi:

- targhe prova;
- polizze a libro matricola;
- polizze 5 giorni (veicoli circolanti per prova collaudo o dimostrazione);
- veicoli immatricolati all'estero (UE);
- veicoli non immatricolati;
- quote di rischi provenienti da altre Compagnie (delega altrui).

Per le sole garanzie Danni al veicolo

- veicoli con più di 15 anni dalla data di prima immatricolazione oppure autovetture di valore inferiore a € 1.600⁰⁰, se non diversamente disciplinato nella specifica garanzia per le garanzie danni al veicolo;
- targhe provvisorie rca.

1.3 - Durata dei contratti – Frazionamento

Non sono ammesse durate maggiori di un anno più frazione. La frazione d'anno deve costituire periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto.

È ammesso il frazionamento secondo quanto previsto dalla tariffa.

Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno, che siano già stati in precedenza assicurati, possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria del precedente contratto temporaneo. Alle polizze stipulate successivamente nella forma « Bonus/Malus » per lo stesso veicolo, si applica il premio relativo alla medesima classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo. Non è quindi prevista l'evoluzione della classe Bonus/Malus.

Non sono ammesse proroghe.

1.4 - Sospensione in corso di contratto

Il Contratto può essere sospeso quando l'utilizzo del veicolo è stato volontariamente sospeso su richiesta del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, per effetto di una formale comunicazione inviata ad AXA, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il termine di sospensione può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione ad AXA, da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità.

Per i veicoli d'interesse storico e collezionistico (Art. 60 DLgs n. 285/1992), il termine di sospensione può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità.

La sospensione del contratto comporta l'interruzione di copertura di tutte le garanzie.

Non è consentita la sospensione per contratti di durata inferiore all'anno o privi della garanzia R.C.A.

1.5 - Validità territoriale

L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Serbia e negli Stati dello Spazio Economico Europeo (compresi Islanda, Norvegia e Lichtenstein).

NORME ASSUNTIVE IN GENERALE

L'assicurazione vale anche negli Stati indicati sulla Carta verde (certificato internazionale di assicurazione), rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A., le cui sigle internazionali non siano barrate.

In caso di circolazione all'estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

1.6 - Alienazione del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo consente il passaggio della copertura su altro veicolo di proprietà; detto passaggio è consentito anche in caso di conto vendita.

Il contraente può richiedere alternativamente **la sostituzione del contratto, la cessione del contratto o l'annullamento del contratto.**

In tutti i casi il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati il contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato a terzi da AXA.

1.7 - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente deve comunicarlo ad AXA ed è tenuto a produrre il documento che certifica la cancellazione della targa al P.R.A.

In caso di demolizione il contraente deve fornire il certificato di presa in carico di rottamazione, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, da un concessionario o da una succursale della casa costruttrice, attestante il ritiro del veicolo per la demolizione.

La cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e documenti di circolazione) è equiparata alla demolizione. In tali casi il contratto cessa e viene restituita la parte di premio R.C.A. e C.V.T. pagata e non goduta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, dal giorno riportato sul documento comprovante la perdita di possesso del bene, che può essere al massimo di sei mesi antecedente alla data di consegna della documentazione sopra indicata ed in ogni caso può far riferimento alla restituzione del premio pagato e non goduto dell'annualità in corso.

La maggiorazione di premio prevista per i contratti temporanei richiesta al momento della stipula del contratto non viene restituita.

Qualora invece il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro veicolo, si procede all'emissione di nuovo contratto con conguaglio del premio con quello dovuto per il nuovo veicolo. In tal caso, fermo il proprietario, l'assicurato che sostituisce il veicolo ha diritto alla conservazione della classe di merito "Bonus/Malus" già maturata sempre che non si verifichi cambio di settore di tariffa o di forma di assicurazione.

1.8 - Furto del veicolo assicurato

a) Risoluzione del contratto per furto del veicolo (o altri casi di circolazione avvenuta contro la volontà dell'Assicurato)

Il contratto è risolto e l'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Il contraente deve informare AXA fornendo la copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

L'assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, relativo al residuo periodo di assicurazione della garanzia R.C.A.

Occorre pertanto annullare il contratto relativo al veicolo rubato al momento della ricezione in Agenzia della denuncia, emettendo l'apposita appendice da far sottoscrivere al Contraente unitamente al rimborso del premio R.C.A. pagato e non goduto.

Operativamente ciò avverrà annullando il contratto con la motivazione "FURTO", indicando sull'applicativo la data della denuncia presentata alle Autorità e caricando nel folder di polizza copia della denuncia stessa.

Non è previsto alcun rimborso del premio pagato e non goduto delle eventuali garanzie diverse dalla R.C.A. previste dal contratto.

b) Furto totale avvenuto all'estero

Qualora il furto (o rapina o appropriazione indebita, ecc.) sia avvenuto all'estero occorre allegare copia della denuncia presentata alle Autorità dello Stato ove si è verificato il fatto, nonché copia della denuncia presentata alle Autorità italiane. In tal caso occorre annullare il contratto dalla data della prima denuncia di furto, cioè quella avvenuta all'estero.

NORME ASSUNTIVE IN GENERALE

c) Ritrovamento veicolo rubato

Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l'Assicurato intenda continuare ad utilizzarlo, occorre stipulare un nuovo contratto, usufruendo della classe di merito già maturata.

Non è mai possibile riattivare la precedente polizza già annullata/risolta per furto totale.

d) Acquisto di altro veicolo in sostituzione di quello rubato

Il proprietario, in caso di furto totale del veicolo ha diritto all'utilizzo della classe C.U. maturata per assicurare la R.C. Auto dell'eventuale veicolo acquistato in sostituzione del precedente, sempre che non vi sia cambio di settore tariffario.

1.9 - Veicolo assicurato in precedenza con diversa forma tariffaria

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus-Malus", il contratto è assegnato alla classe di CU rilevata dalla banca dati.

Se l'attestazione non riporta la classe di CU, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa", è assegnato alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
- b) se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria "a franchigia", è assegnato alla classe di CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

1.10 - Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all'anno

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus-Malus" (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all'anno, il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di CU cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Il contraente deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione, per polizza di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla banca dati, ai sensi dell'Art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.

1.11 - Revisione classe di merito.

A seguito della dichiarazione del contraente effettuata ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., AXA verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti. L'eventuale differenza di premio viene richiesta da AXA al contraente o diversamente viene rimborsata al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge.

1.12 - Trasformazione societaria.

Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

1.13 - Riclassificazione del veicolo.

Nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata (es. da autovettura ad autocarro e viceversa).

NORME ASSUNTIVE IN GENERALE

1.14 - Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine

Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato dall'utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'Art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

Per la determinazione del premio dovranno essere applicate le condizioni usuali considerando la provincia di residenza del locatario stesso.

1.15 - Veicoli intestati a portatori di handicap.

Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'Art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

1.16 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Coniuge o convivente

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

Pluralità di intestatari

Qualora la proprietà del veicolo passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest'ultimo o quest'ultimi mantengono il diritto alla classe di CU maturata sul veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

Successione

Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione per morte del proprietario, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede convivente (o un suo familiare convivente), è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo ereditato, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU.

Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani". Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato.

Da società a persone e viceversa

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.

1.17 - Proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario del veicolo

Nel caso di pluralità di intestatari (persone fisiche) per la tariffazione deve essere preso in considerazione il primo intestatario del Libretto di circolazione ovvero l'avente diritto.

Nel caso in cui il contratto sia stipulato dal locatario di un veicolo in Leasing deve essere indicato il nominativo del locatario.

Per evidenziare l'esistenza di vincoli a favore di terzi (società di leasing, società finanziarie, ecc.) andrà indicata la denominazione dell'ente vincolatario e la scadenza del vincolo nell'apposito spazio. Tale dato è essenziale per conoscere, in caso di sinistro, il titolare del diritto all'indennizzo. Gli impegni contrattuali sono previsti nell'Art. 2.8 - Le condizioni speciali R.C.A. lettera f) Polizza con vincolo delle C.d.A..

Nel caso in cui il contratto sia stipulato dalla società di Leasing, proprietaria del veicolo, il rischio dovrà essere preventivamente sottoposto al benessere degli uffici assuntivi.

NORME ASSUNTIVE IN GENERALE

1.18 - Vendibilità garanzie

Nella seguente tabella è indicata la vendibilità delle garanzie per tipologia di veicolo.

Garanzia	Autovettura	Autovettura noleggio	Auto tassametro	Rimorchio autovetture
RCA	SI	SI	SI	SI
RCA Plus	Presenza RCA	Presenza RCA	Presenza RCA	No
Urto veicoli non assicurati	Presenza RCA	Presenza RCA	Presenza RCA	Presenza RCA
Furto	Si	Si	Si	Si
Incendio	SI	SI	Si	SI
Urto (kasko , mini collisione, animali selvatici)	Presenza RCA. Senza rca RD	RD	RD	No
Eventi naturali	Presenza RCA e Incendio. Senza RCA R.D.	Presenza RCA e Incendio. Senza RCA R.D.	Presenza RCA e Incendio. Senza RCA R.D.	Presenza RCA e Incendio. Senza RCA R.D.
Atti vandalici	Presenza RCA. Senza rca RD	Presenza RCA. Senza rca RD	Presenza RCA. Senza rca RD	Presenza RCA. Senza rca RD
CRISTALLI	Presenza RCA. Senza rca RD	Presenza RCA. Senza rca RD	Presenza RCA. Senza rca RD	No
Garanzie accessorie (auto, famiglia, documenti protetti)	Si	Si	Si	Si
Assistenza	Si	Si	Si	Si
Tutela legale	Si	Si	Si	No
Infortuni del conducente	Si	Si	Si	No
GAP (guaranteed asset protection)	Presenza incendio e furto	No	No	No
GreenDrive*	Si	Si	Si	No

**garanzia vendibile solo per veicoli elettrici o Ibrido/benzina – Ibrido/diesel con plug-in*

Sulle seguenti garanzie non sono applicabili gli sconti commerciali in autonomia agenziale:

- Danni causati da veicolo non assicurato;
- Eventi sociopolitici e atti vandalici;
- Eventi naturali;
- Cristalli;
- Garanzie accessorie
- GreenDrive.

NORME ASSUNTIVE IN GENERALE

1.19 - Rischi riservati alla direzione (RD) e limiti assuntivi

L'assumibilità dei seguenti rischi e l'eventuale tassazione è riservata alla direzione ed è quindi necessario il benestare degli uffici assuntivi:

- autoveicoli di interesse storico o collezionistico (si rinvia ove i veicoli ne posseggano le caratteristiche di ammissibilità all'utilizzo del prodotto specifico "Auto Storiche");
- autoveicoli immatricolati all'estero (extra UE); Sono possibili esclusivamente polizze temporanee;
- oltre i limiti assuntivi delle singole garanzie previsti nelle presenti norme;
- coassicurazione (delega AXA);
- veicoli con targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT);
- veicoli ad uso Noleggio Libero con proprietario Partita IVA aventi massimali RCA uguali o superiori a 10.000.000,00.

Per assicurare veicoli di valore superiore ai limiti assuntivi indicati nella successiva tabella occorre il benestare degli Uffici Assuntivi.

Tipo veicolo	Limite assuntivo
Autovetture e Auto tassametri (veicoli Settore I e II)	€ 160.000,00

2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

2.1 - Massimali di garanzia

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione e ciascuna somma rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, e dal numero dei danneggiati.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private; tuttavia per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia R.C.A. è prestata per il massimale indicato in polizza, con il massimo di € 10.000.000,⁰⁰ per sinistro.

Nel caso in cui il Proprietario del veicolo sia una Partita IVA e ad uso Noleggio libero i massimali RCA superiori o uguali a 10.000.000 sono riservati alla Direzione

2.2 - Le rivalse

La formula base della copertura R.C.A. è strutturata su due livelli di copertura relativamente alle rivalse:

Rivalsa limitata a € 20.000,⁰⁰

- conducente non abilitato alla guida, sia nei confronti del conducente che del proprietario;
- conducente con patente scaduta se non rinnovata entro 3 mesi;
- veicolo adibito a scuola guida se al fianco dell'allievo non c'è istruttore ai sensi di legge;
- noleggio con conducente se non vengono osservate le norme vigenti;
- danni ai terzi trasportati non in conformità alla carta di circolazione, sia nei confronti del conducente che del proprietario;
- guida in stato di ebbrezza nei confronti del conducente o in caso di etilismo cronico o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
- sostanze stupefacenti/psicotrope se sanzionato ai sensi del Codice della Strada;
- in tutti i casi previsti da Art.144 del Codice della Strada.

Rivalsa Totale

- dolo conducente;
- gara di velocità e competizioni sportive;
- veicolo in circolazione nonostante mancato superamento della revisione veicolo.

2.3 - R.C.A. Plus

E' possibile estendere la copertura R.C.A. mediante la sottoscrizione dell'estensione Plus; agisce sulla copertura estendendone la portata con contenuti che agiscono su 3 elementi.

Rinuncia alla rivalsa

- Neopatentati alla guida di veicoli superiori alla categoria ammissibile se a fianco c'è un maggiorenne abilitato;
- Per fatto di figli e nipoti minori.

Riduzione della rivalsa

- Limitazione di tutte le rivalse da € 20.000,⁰⁰ a € 1.500,⁰⁰ con l'esclusione dei casi di dolo conducente, gara di velocità, veicolo in circolazione nonostante mancato superamento della revisione;
- In caso di stato di ebbrezza la rivalsa è pari a € 500,⁰⁰ qualora sia stato accertato che lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
- Danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione si riduce a 0.

Estensione della copertura

- Tolleranza 15% su costo di riparazione quando la stessa supera il valore del veicolo; solo in carrozzeria convenzionata;
- Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio nelle aree private (massimale elevato di € 300.000,⁰⁰ che si somma ai 700.000,⁰⁰ previsti nella Garanzia R.C.A. base);
- Danni a cose di terzi trasportati (su autotassametri, autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico).

2.4 - Le condizioni speciali R.C.A.

a) Autoveicoli dati in uso a dipendenti o collaboratori

La Società. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario dell'autoveicolo assicurato, non adibito a noleggio, dato in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni alla persona subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La Società conserva la facoltà di esercitare la rivalsa qualora il proprietario o locatario fossero a conoscenza delle suddette circostanze.

b) Bonus/Malus

E' prevista la forma " Bonus/Malus " che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione. Si articola in più classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti.

c) Bonus/Malus con franchigia di € 1.000,⁰⁰

E' prevista la forma "Bonus/Malus" anche con una franchigia fissa di € 1.000,⁰⁰ per ogni sinistro. Il premio verrà ridotto in base al coefficiente tariffario previsto in tariffa.

e) Guida Esperta

Il contraente dichiara che il veicolo è abitualmente guidato da persona di età minima pari a 26 anni compiuti e che abbia conseguito idonea patente di guida da almeno due anni.

La garanzia, sebbene non vengano rispettati i limiti di cui sopra, è in ogni caso operante se alla guida si trovi un addetto alla riparazione del veicolo o personale a cui sia stato affidato in consegna/custodia, oppure nel caso in cui se ne sia persa la disponibilità a fronte di furto, rapina o fatto doloso di terzi comprovato da idonea documentazione.

In caso di inosservanza delle condizioni previste, in presenza di un sinistro, verrà esercitato il diritto di rivalsa sino ad un massimo di € 2.000,⁰⁰.

f) Targhe speciali

Per determinare il premio, si prende atto che il veicolo ha una targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT); per l'attribuzione ai gruppi territoriali tariffari non si fa riferimento alla provincia di residenza o alla sede legale del proprietario o locatario ma alla targa del veicolo.

h) Polizza con vincolo

In caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza (Vincolataria), per tutta la durata del vincolo a favore di dette società:

- non dovrà essere consentita alcuna riduzione o variazione delle garanzie se non con il consenso della vincolataria;
- dovrà essere comunicato alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- dovrà essere comunicato alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo o mancato pagamento delle rate scadute del premio di assicurazione.

In caso di sinistro incendio, furto, mini-collisione, kasko, liquidato a termini di polizza la Compagnia si impegna a:

- non pagare l'indennizzo senza il consenso scritto dalla vincolataria, nel caso di veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore;
- corrispondere l'indennizzo, nel caso di veicoli locati in leasing, alla vincolataria che, nella sua qualità di proprietaria del veicolo, sottoscrive la quietanza liberatoria.

2.5 - Danni causati da veicolo non assicurato

Tramite la garanzia il cliente verrà seguito dalla Compagnia con tutti i vantaggi che ne conseguono in termini di velocità di liquidazione e semplicità amministrativa.

Vengono Indennizzati i danni materiali e corporali a condizione che :

- l'assicurato non abbia alcuna responsabilità nella causa del sinistro e ne fornisca prova;
- il sinistro sia avvenuto in Italia;
- il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
- il diritto al risarcimento non sia prescritto al momento della liquidazione dell'indennizzo;
- il sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli.

NORME ASSUNTIVE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Per i danni al veicolo l'assicurato deve fare riparare il mezzo presso una carrozzeria convenzionata AXA.

Per le lesioni la Compagnia indennizza i trasportati secondo la percentuale di invalidità permanente riportata ed il conducente entro la soglia del 9% di invalidità permanente.

2.6 - Carta verde

La Carta Verde, in originale cartaceo, è necessaria per poter circolare in: Russia, Marocco, Albania, Cipro, Azerbaijan, Serbia, Bosnia e Erzegovina, Bielorussia, Moldavia, Macedonia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Israele, Iran e Ucraina. Se la sigla relativa a uno dei Paesi in elenco risultasse barrata, la carta verde non può essere considerata valida. Non è ammesso il rilascio di Carta Verde su contratti di durata inferiore a 15 giorni.

In caso in cui si renda necessaria l'estensione dell'assicurazione a Paesi non previsti od estranei al sistema Carta Verde, occorre rivolgersi all'U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO - Tel. 02/34.968.1 - Fax 02/34.968.230, oppure occorre munirsi di apposita copertura alla frontiera.

Sul sito dell'UCI (www.ucimi.it) sono riportati i riferimenti dei Bureaux facenti parte del sistema Carta Verde nonché ulteriori utili informazioni sulla circolazione all'estero e sul comportamento da tenere in caso di incidente.

2.7 - Attestazione dello stato del rischio

L'attestato di rischio viene messo a disposizione del contraente e, se persona diversa, degli aventi diritto, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Il documento è disponibile nell'area riservata del sito web nonché nell'App MyAXA e può essere richiesto con modalità telematiche aggiuntive. Il contraente o gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni.

In tal caso occorre inviare, per via telematica ed entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per stipulare un nuovo contratto.

La banca dati non viene alimentata con le informazioni relative all'attestato di rischio nel caso di:

- contratti sospesi o senza conclusione del periodo di osservazione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Decorso 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.

2.8 - Rimorchio - Rischio statico

Premesso che la copertura del veicolo trainante è estesa anche al rimorchio durante la circolazione, per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata per il cosiddetto rischio statico ed applicato il premio fisso previsto dalla tariffa pubblicata (Tabella Premi) anche se la durata del contratto è inferiore all'anno. Il premio per il rischio statico prescinde dalla provincia di residenza o sede legale dell'intestatario P.R.A.

Per i carrelli appendice, non trattandosi di rimorchi con targa propria, ma di parte integrante dell'autoveicolo trainante, non può essere emessa una polizza per il rischio statico.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio staccato dalla motrice (cosiddetto "rischio statico") la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi:

- causati dal rimorchio in sosta;
- derivanti da manovre a mano;
- derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

2.9 - Telematica

Il prodotto può essere arricchito abbinando un dispositivo telematico denominato Drive Box che consente di introdurre, tra gli altri, un servizio attivo di assistenza e di protezione.

Le formule telematiche sono disponibili per le sole autovetture.

Sono previsti due livelli di offerta (Drive Tutor e Drive tutor Plus). In fase di emissione è necessario selezionare la clausola scelta nel sistema di emissione delle polizze.

NORME ASSUNTIVE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Il dispositivo può essere proposto solo in occasione dell'emissione di un nuovo contratto o introdotto con sostituzione alla scadenza annua.

Le polizze con dispositivo telematico possono avere solo durata annuale (No Temporanee). Il dispositivo Drive Box non può in ogni caso essere considerato un antifurto satellitare.

Assicurazione di un veicolo già dotato di Dispositivo Drive Box o Drive Box Vivavoce

Qualora il veicolo fosse già dotato di uno dei due dispositivi Drive Box o Drive Box Vivavoce, all'atto dell'emissione della polizza va imputato il codice IMEI del dispositivo già installato. Il sistema di emissione delle polizze è in grado di verificare se tale dispositivo è conforme alla gestione dei nuovi servizi. Nel caso in cui non sia conforme sarà necessario ritirare il vecchio dispositivo e consegnarne uno nuovo inserendo il relativo Codice IMEI sul nuovo contratto. I dispositivi ritirati vanno inviati al partner tecnologico.

Cambio veicolo

In caso di sostituzione del veicolo assicurato, qualora il precedente fosse già dotato di uno dei due dispositivi Drive Box o Drive Box Vivavoce il sistema è in grado di verificare tramite il codice IMEI se tale dispositivo è conforme alla gestione dei nuovi servizi. Se il dispositivo è conforme sarà necessario trasferirlo sul nuovo veicolo entro 10 giorni di calendario, nel caso in cui il dispositivo venga rilevato come non conforme sarà necessario ritirare il vecchio e consegnarne uno nuovo inserendo il relativo Codice IMEI sul nuovo contratto. I dispositivi ritirati vanno inviati al partner tecnologico.

2.10 - Formula Drive Tutor

I servizi previsti sono:

- Ricostruzione dinamica del sinistro.
- Chiamata d'emergenza automatica: il dispositivo invia un segnale ad Axa Assistance la quale contatta il cliente sul numero di cellulare (obbligatorio) inserito nella polizza alla stipula. In assenza di risposta invia automaticamente i soccorsi. La garanzia Assistenza è obbligatoria.
- Servizio antifrode: protezione da richieste danni per «sinistri fantasma» o contravvenzioni. Su richiesta del contraente vengono fornite informazioni certificate sulla localizzazione del veicolo e presenza/assenza di impatti rispetto alla data ed ora richieste. Per ottenere l'informazione è necessario corredare la richiesta del verbale o della richiesta di risarcimento.
- Ricerca veicolo in caso di furto: Constatato il furto del veicolo, il Cliente può contattare telefonicamente la sala operativa del partner tecnologico. Gli operatori attivano il processo di ricerca dell'auto con appositi applicativi informatici con base cartografica europea. L'operatore gestisce la localizzazione del veicolo in tempo reale, se il veicolo viene individuato contatta le Forze dell'ordine.
- Find my car: consente di localizzare la vettura per motivazioni diverse dal furto.

Il dispositivo è autoinstallante, con costo a carico della compagnia. La scelta della formula Drive tutor dà diritto ad uno sconto tecnico sul premio della garanzia R.C.A.. Il dispositivo deve essere consegnato direttamente al cliente all'atto della stipula registrando il relativo codice IMEI in fase di emissione dal sistema di emissione delle polizze al fine di creare l'abbinamento polizza-Dispositivo. Al contraente va consegnato anche il Documento stampato dal sistema di emissione delle polizze che contiene le condizioni contrattuali del servizio ed il manuale di istruzioni per il montaggio del dispositivo.

2.11 - Formula Drive Tutor Plus

I servizi previsti sono i medesimi della formula DRIVE Tutor attuati tramite dispositivo vivavoce «Drive Box Vivavoce».

Il dispositivo viene montato sul parabrezza. Il montaggio è gratuito presso un installatore convenzionato.

In caso di sostituzione della polizza per cambio veicolo lo spostamento del dispositivo è gratuito ogni due annualità assicurative.

Il dispositivo deve essere installato presso un centro autorizzato ed indicato dall'agenzia, i costi sono a carico della compagnia. Al contraente va consegnato anche il documento stampato dal sistema di emissione delle polizze che contiene le condizioni contrattuali del servizio ed il voucher con le indicazioni necessarie all'installazione del dispositivo.

2.12 - Opzione Guida Leggera

Il modulo per la tariffazione chilometrica è selezionabile come opzione aggiuntiva di una delle due formule telematiche richiamando le opzioni Drive Tutor Guida Leggera o Drive Tutor Plus Guida Leggera.

Affinché la formula chilometrica possa essere attivata, il dispositivo deve essere regolarmente installato e funzionante sul veicolo, per certificarne il funzionamento, è necessario che venga effettuata e trasmessa la percorrenza di almeno 1 chilometro.

NORME ASSUNTIVE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Il rinnovo per l'anno successivo è subordinato al pagamento della regolazione premio. La quietanza di regolazione premio a debito è dovuta anche nel caso di mancato rinnovo del contratto, entro 30 giorni dalla sua scadenza. Non è possibile stipulare un nuovo contratto telematico sulla stessa targa di un contratto di cui non risulta incassata una regolazione premio scaduta.

Per l'annualità successiva, la fascia chilometrica dichiarata viene adeguata in automatico, cioè si considerano validi i dati chilometrici rilevati dal GPS ed il premio R.C.A. di rinnovo viene calcolato sulla base della fascia km percorsa nell'annualità appena conclusa.

In caso di annullamento del contratto in corso d'anno non è prevista la regolazione del premio come sopra descritto.

In caso di mancata installazione, disattivazione/manomissione del dispositivo e conseguente impossibilità di rilevare i chilometri percorsi, il premio di rinnovo verrà calcolato senza gli sconti previsti per le formule "Guida Leggera" e la regolazione premio, allo stesso tempo, sarà calcolata in modo da recuperare lo sconto concesso all'inizio dell'annualità assicurativa.

Per il corretto calcolo della regolazione premio, unicamente per la prima annualità (cioè quella di prima emissione del contratto) i km effettuati durante il periodo di rilevazione, che è compreso tra la data di attivazione del dispositivo GPS e la data di ultima rilevazione ed elaborazione dei km effettivi (circa 2 mesi prima della scadenza annuale) vengono riproporzionati su tutta l'annualità assicurativa (per comprendere gli ultimi 2 mesi della polizza. Se ad esempio il sistema GPS ha rilevato nei primi 10 mesi una percorrenza di 10.000 chilometri, vengono aggiunti ulteriori 2.000 chilometri (1.000 per ogni mese non rilevato) per un totale di 12.000 chilometri.

La regolazione premio viene calcolata sulla base dello scaglione effettivo di percorrenza rilevato dal dispositivo nell'anno assicurativo.

Il premio massimo indicato in polizza rappresenta la tariffa piena del prodotto tradizionale senza Opzione Guida Leggera e costituisce, a tutela del cliente, la somma massima che egli potrà pagare nell'annualità assicurativa indipendentemente dai Km percorsi.

2.13 – Stato OFF della Garanzia Responsabilità Civile Auto

Il Contraente, per un numero massimo di 30 giorni usufruibili anche a giornate singole, utilizzando l'APP My AXA o l'Area Clienti prevista sul sito istituzionale www.axa.it, ha la possibilità di:

- impostare e disattivare lo stato OFF;
- visualizzare il numero dei giorni attivati e quelli ancora da attivare (residui).

Se non può accedere autonomamente alle operazioni sopra descritte, può fare richiesta all'agenzia che ha emesso il contratto.

Lo stato OFF viene disattivato in automatico allo scadere dei 30 giorni di utilizzo.

Ogni operazione di impostazione o disattivazione dello Stato OFF genera un'appendice contenente le ore e il giorno dell'effetto della decorrenza.

Le altre Garanzie, se presenti nel contratto, restano sempre operanti.

In caso di sinistro R.C. Auto con responsabilità totale o parziale viene applicata una franchigia fino ad un massimo di €5.000,00 nei confronti del Contraente.

Le Garanzie Kasko e Collisione rimangono attive anche nel caso in cui AXA abbia richiesto il pagamento della franchigia. L'utilizzo dei giorni di stato OFF della Garanzia R.C. Auto determina un rimborso a fine contratto da utilizzare per il pagamento della proposta di rinnovo emessa.

In caso di sospensione della polizza, il calcolo dei giorni di stato OFF si interrompe e riparte da zero dal giorno della riattivazione del contratto.

Il periodo di osservazione dei giorni di stato OFF necessari per generare il credito al Cliente è costituito dai seguenti periodi:

- 1° periodo di osservazione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- periodi di osservazione successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente.

Al termine del periodo di osservazione in esame, viene generato l'importo a credito della garanzia R.C.A che viene determinato attraverso il seguente calcolo:

$$\text{Importo a credito} = \left(\frac{\text{premio imponibile pagato della Garanzia R.C. Auto} * \text{in vigore al momento del termine del periodo di osservazione}}{360} \right) \times \text{numero di giorni di stato OFF}$$

*per il conteggio NON viene considerato il premio della Garanzia R.C.A. Plus

NORME ASSUNTIVE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Il credito non verrà calcolato e perciò non sarà possibile usufruirne in fase di rinnovo del contratto nei seguenti casi:

- a) numero giorni di stato OFF non valorizzato;
- b) utilizzo della sospensione della polizza;
- c) in caso di risoluzione del contratto, di cessione di contratto, di cambio settore tariffario o di cambio prodotto.

Non è consentita l'impostazione dello stato OFF sui contratti:

- a) di durata inferiore all'anno o privi della Garanzia R.C. Auto;
- b) con l'opzione Guida Leggera;
- c) che assicurano:
 - i taxi;
 - i veicoli ad uso noleggio libero o con conducente;
 - i rimorchi;
 - le roulotte.

3 - DANNI AL VEICOLO

3.1 - Rata Unica - Premio unico con pagamento anticipato

In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare prevista dall'art 3.18 delle C.d.A. lettera c) Rata Unica - Premio unico con pagamento anticipato.

Il premio è pagato anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata indicata in polizza. La condizione è applicabile solo mediante un'apposita convenzione per i veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore.

Il contratto prevede le sole garanzie danni al veicolo e, a deroga dell'Art. 1.4 - "Rinnovo del contratto" delle C.G.A., lo stesso cessa automaticamente alla sua naturale scadenza (senza applicazione del termine di tolleranza di 15 giorni previsto dal disposto dell'Art. 1901, 2° comma del Codice Civile).

3.2 - Dati relativi al veicolo da assicurare - Codice identificativo veicolo (codice Infocar Quattroruote)

Il sistema di emissione delle polizze rileva automaticamente, imputando la targa del veicolo, i dati tecnici oltre a recuperare le informazioni sul valore di listino nonché l'ultimo valore commerciale disponibile. Nel caso in cui vi siano più versioni dello stesso modello il sistema di emissione delle polizze permette di scegliere la versione corretta attraverso una selezione dei differenti allestimenti.

Nel caso di mancato recupero dei dati devono essere obbligatoriamente riportati i dati identificativi del veicolo assicurato (Marca, Modello/versione, nonché tutti i dati tecnici previsti per l'assicurazione base R.C. obbligatoria rilevabili dal libretto di circolazione).

In base alla selezione di marca/modello/allestimento del veicolo, il sistema di emissione delle polizze, identifica il relativo codice Infocar indicandolo in polizza. Il codice Infocar consente di evolvere con sicurezza il valore dell'usato previsto da Quattroruote. Si tratta di un codice identificativo dell'autovettura previsto dalla rivista per ogni modello commercializzato in Italia a partire dal 1986.

Si raccomanda, ove possibile, di effettuare la scelta direttamente dall'elenco proposto e di non digitare manualmente il modello. Il sistema non è in grado di aggiornare il valore del veicolo se non lo identifica in modo univoco all'interno del data base veicoli di Quattroruote.

Nel caso di veicolo che non compare negli elenchi della rivista è possibile ottenere la valutazione utilizzando il servizio "quotauto" del sito www.quattroruote.it (servizio a pagamento).

3.3 - Formule di assicurazione: "Valore commerciale" e "Valore a nuovo"

La somma assicurata viene determinata al momento della stipula del contratto e corrisponde:

- nella **Formula "Valore commerciale"**, al valore di mercato del veicolo;
- nella **Formula "Valore a nuovo"**, al valore del veicolo risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice, alla data di immatricolazione del veicolo, con una tolleranza del 3%.

Inoltre, per la **Formula "Valore a Nuovo"**, in caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno corrisponde al:

- al capitale assicurato del veicolo decurtato dell'eventuale importo del relitto, in caso di sinistro avvenuto **entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione** (anche se avvenuta all'estero);
- al valore di mercato decurtato del valore dell'eventuale relitto determinato al momento della stipula del contratto (se è avvenuta oltre i 24 mesi dalla data di immatricolazione) o del suo aggiornamento, in caso di rinnovo/sostituzione, in caso di sinistro avvenuto **dopo 24 mesi dalla prima immatricolazione**.

Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso applicabile alle parti sostituite, salvo che per le batterie, gli pneumatici e l'impianto di scarico.

L'assicurazione nella **Formula "Valore a Nuovo"** è valida esclusivamente per le garanzie Incendio, Furto e kasko e di norma deve essere concessa per veicoli nuovi o di recente produzione (di prima immatricolazione o fino a 5 anni di età).

L'assunzione con il valore a nuovo di veicoli con più di 5 anni di vetustà necessita del benestare della Direzione ed è quindi necessario il benestare degli uffici assuntivi.

NORME ASSUNTIVE DANNI AL VEICOLO

3.4 - Somma assicurata

Il veicolo è assicurato al completo degli optional della casa costruttrice e degli audio-fono-visivi installati, includendo anche gli accessori/allestimenti non forniti dalla casa costruttrice a condizione che siano saldamente fissati sul veicolo e che la loro esistenza risulti comprovata da specifica fattura.

Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate da pubblicazione specializzata utilizzata da AXA al momento della stipula del contratto o del suo aggiornamento, in caso di rinnovo/sostituzione o, qualora non siano disponibili, alle quotazioni medie di mercato riportate da altre pubblicazioni specializzate. Altrimenti viene preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore del mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro l'ammontare del danno sarà ridotto nella stessa proporzione.

Qualora l'assicurato intenda assicurare eventuali optional installati ma non previsti nella dotazione standard di serie (sempre che previsti dalla casa costruttrice per quel modello) occorre comprenderne il loro valore incrementando la somma assicurata.

3.5 - Adeguamento automatico della somma assicurata a “Valore commerciale”

L'adeguamento automatico del valore assicurato funziona unicamente per i veicoli identificati contrattualmente dal codice identificativo Infocar (rivista Quattroruote).

In tal caso in occasione del quietanzamento viene automaticamente adeguato il valore assicurato delle polizze con garanzie stipulate nella forma “Valore commerciale”.

Il nuovo capitale assicurato a rinnovo corrisponderà alla quotazione (optional esclusi) relativa al mese in cui verrà effettuata l'elaborazione sul sistema informatico centrale.

Se il capitale aggiornato non dovesse corrispondere al reale valore commerciale del veicolo (es. in presenza di optional), occorrerà sostituire il contratto o emettere apposita appendice di variazione a scadenza per adeguarlo.

Pertanto all'atto dell'emissione di un affare nuovo o di una sostituzione per cambio veicolo si raccomanda, ove possibile, di effettuare la scelta direttamente dall'elenco proposto e di non digitare manualmente il modello. In caso contrario a rinnovo verrà riproposto il valore assicurato dell'anno precedente, con l'eventualità di dover sostituire manualmente la polizza a scadenza.

3.6 - Rimborso IVA

La somma assicurata si intende comprensiva di IVA salvo contraria pattuizione risultante in polizza (IVA compresa SI/NO - % IVA in detrazione). Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e che l'Assicurato la tenga a suo carico.

3.7 - Prevenzioni Furto

In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare prevista dall'art 3.18 delle C.d.A. lettera a) “Antifurto satellitare e Antifurto in Radiofrequenza”.

Qualora l'autovettura sia in possesso di antifurto satellitare o antifurto in radiofrequenza (es. Lojack) con regolare contratto di telesorveglianza, è stato predisposto, al fine di poter usufruire di tale agevolazione, un apposito modulo che sarà disponibile attraverso l'applicativo.

Tale modulo dovrà essere fatto sottoscrivere dal cliente che beneficerà dello sconto “antifurto satellitare” o “antifurto in radiofrequenza” e dovrà essere incluso nella documentazione contrattuale (una seconda copia firmata andrà all'agente ed una terza sarà consegnata al cliente).

L'assicurato sottoscrivendo la dichiarazione si impegna, in caso di furto del veicolo, a comunicare tempestivamente (entro 3 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto) alla Centrale di Telesorveglianza il furto del veicolo oggetto dell'assicurazione.

Il Cliente, usufruendo della tariffazione agevolata per la garanzia Furto autorizza AXA, in caso di sinistro, a interpellare la Centrale di Telesorveglianza al fine del reperimento delle informazioni relative al tracciato informatico del percorso effettuato dal veicolo nei giorni precedenti al furto per l'eventuale rintracciamento del veicolo assicurato.

Nell'evenienza che il cliente rifiutasse di sottoscrivere il “modulo antifurto satellitare” o “modulo antifurto in radiofrequenza” non sarà possibile riconoscere il relativo sconto e il contratto dovrà essere riformulato.

NORME ASSUNTIVE DANNI AL VEICOLO

Età veicolo per le Garanzie Furto e Incendio: massimo **20 anni** dalla data di prima immatricolazione.

Oltre i 20 anni il rischio è Rischio riservato alla Direzione.

Per le autovetture da noleggio senza conducente la copertura incendio e furto è riservata alla Direzione ed è quindi necessario il benestare degli uffici assuntivi.

Veicolo abitualmente ricoverato:

In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare prevista all'art 3.18 delle C.d.A. lettera b) "veicolo abitualmente ricoverato" se l'autovettura risulta abitualmente ricoverata in autorimessa pubblica, box privato, posto veicolo chiuso o recintato (come indicato nelle C.d.A.) l'assicurato/contraente si impegna su richiesta di AXA a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.

3.8 - Kasko

Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato compresi, se assicurati, gli eventuali optional, derivanti da collisione, urto contro ostacoli fissi e mobili, uscita di strada, ribaltamento.

La copertura è estesa anche agli eventi accidentali di caduta alberi e sassi. L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

Sono esclusi i danni:

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente, o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
- verificatisi in caso di stato di ebbrezza sommato all'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (sanzioni ai sensi della normativa vigente);
- indiretti da caduta di oggetti sul veicolo quando si trova nelle aree private.

Alla stipula del contratto la classe di merito deve essere:

- 14^a se si tratta di prima immatricolazione o voltura al P.R.A.;
- inferiore alla 14^a negli altri casi.

Età veicolo: massimo **5 anni** dalla data di prima immatricolazione.

Oltre i 5 anni il rischio è Rischio riservato alla Direzione.

3.9 - Mini Collisione

La garanzia prevede franchigie differenti se al momento del sinistro alla guida del veicolo si trova una persona che ha più o meno di 26 anni. Si veda tabella dei limiti di indennizzo scoperto e franchigie delle C.d.A.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

La garanzia è vendibile, per autovetture con cavalli fiscali minori o uguali a 20 e con data di immatricolazione minore o uguale a **7 anni**. Al compimento del nono anno di vita del veicolo assicurato la garanzia non potrà essere rinnovata.

3.10 - Danni causati da animali selvatici o randagi

La garanzia copre, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi.

La liquidazione del danno avviene solo a seguito di presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza a livello sia nazionale sia provinciale, locale o di enti e individui preposti ufficialmente delegati dalle amministrazioni competenti, intervenuti sul luogo del sinistro, il quale deve inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento conforme al contenuto della presente garanzia.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

Età veicolo: massimo **15 anni** dalla data di prima immatricolazione.

Oltre i 15 anni il rischio è Rischio riservato alla Direzione.

3.11 - Cristalli

Copre i danni materiali e diretti per la sostituzione o riparazione dei cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto e vetri laterali) dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.

Nelle riparazioni eseguite presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione e installazione di sensori di pioggia e affini presenti al momento del sinistro (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del veicolo e comunque non installati successivamente dall'assicurato).

NORME ASSUNTIVE DANNI AL VEICOLO

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

La Formula PLUS amplia la portata della Garanzia Cristalli mediante l'inclusione del tetto panoramico, delle spese inerenti la sostituzione e installazione di sensori di pioggia e affini presenti al momento del sinistro (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del veicolo e comunque non installati successivamente dall'assicurato) e l'eliminazione del limite di una sostituzione per anno assicurativo del parabrezza anteriore e del limite di 1 sinistro per anno assicurativo. L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

Si veda tabella dei limiti di indennizzo scoperto e franchigie delle C.d.A.

Età veicolo: massimo **15 anni** dalla data di prima immatricolazione.

Oltre i 15 anni il rischio è Rischio riservato alla Direzione.

3.12 - Eventi naturali

Copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da:

- grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non;
- fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, valanghe e slavine, pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

La Formula PLUS amplia la portata della Garanzia Eventi Naturali mediante l'eliminazione del limite massimo di indennizzo e del limite di 1 sinistro per anno assicurativo.

La garanzia è prestata senza l'applicazione del degrado d'uso dovuto all'invecchiamento del veicolo, salvo che per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

Si veda tabella dei limiti di indennizzo scoperto e franchigie delle C.d.A.

Età veicolo: massimo **10 anni** dalla data di prima immatricolazione.

Oltre i 10 anni il rischio è Rischio riservato alla Direzione.

3.13 - Estensione terremoto

Amplia la portata della Garanzia Eventi naturali coprendo i danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo derivanti da terremoto, quando l'evento sia riscontrato su una pluralità di enti assicurati o non, con il limite di indennizzo pari a €10.000⁰⁰. La garanzia è prestata con lo scoperto e la franchigia prevista in polizza.

Gli scoperti e minimi sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA.

Età veicolo: massimo **10 anni** dalla data di prima immatricolazione.

Oltre i 10 anni il rischio è Rischio riservato alla Direzione.

3.14 - Eventi sociopolitici e atti vandalici

La garanzia indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari; scioperi; sommosse; atti di terrorismo o di sabotaggio e atti vandalici.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

La garanzia è prestata con lo scoperto e la franchigia prevista in polizza, senza l'applicazione del degrado d'uso dovuto all'invecchiamento del veicolo salvo che per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico.

Se la riparazione dell'auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati, gli scoperti e minimi presenti in polizza sono ridotti del 50%.

Età veicolo: massimo **10 anni** dalla data di prima immatricolazione.

Oltre i 10 anni il rischio è Rischio riservato alla Direzione.

3.15 - Le garanzie accessorie

Si tratta di garanzie che vengono vendute in 3 pacchetti distinti, raggruppate per il destinatario della copertura. Ognuno dei 3 pacchetti può essere acquistato singolarmente. L'acquisto di tutti e 3 i pacchetti determina uno sconto secondo

NORME ASSUNTIVE DANNI AL VEICOLO

tariffa. L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

Auto protetta:

- Spese sostituzioni chiavi.
- Spese ripristino airbag/pretensionatori.
- Spese lavaggio e disinfezione.
- Danni al veicolo conseguenti a furto.

Famiglia protetta:

- Danni ai bagagli.
- Estensione incendio ai locali di proprietà.
- Sostituzione serratura di casa.
- Spese veterinarie.
- Danni indiretti.

Documenti protetti:

- Rimborso tassa di proprietà
- Sostegno spese per:
 - duplicato patente guida,
 - immatricolazione o passaggio di proprietà,
 - parcheggio veicolo,
 - dissequestro,
 - rilascio documenti.

Età veicolo: massimo **20 anni** dalla data di prima immatricolazione.

Oltre i 20 anni il rischio è Rischio riservato alla Direzione.

3.16 - GreenDrive

Si tratta di un pacchetto di garanzie per i veicoli Plug-in Hybrid ed Elettrici, che indennizza o rimborsa le spese sostenute per eventi che colpiscano i cavi di ricarica, gli accessori e la wall box. L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

- Furto del cavo e accessori di ricarica
- Danni alla wall box di proprietà e agli accessori di ricarica
- Danni provocati dalla wall box di proprietà
- Uso fraudolento della tessera e App di ricarica

Età veicolo: massimo 15 anni dalla data di prima immatricolazione.

Alla prima scadenza dopo il compimento **dei 15 anni** di vetustà del veicolo, la garanzia non potrà essere rinnovata e pertanto verrà esclusa dalla proposta di rinnovo.

4- ALTRE GARANZIE

4.1 - Infortuni del conducente

La garanzia è costituita dal caso Morte e dal caso Invalidità Permanente (con possibile estensione alle spese di cura), relativamente agli infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato sempreché tali eventi si verifichino entro 2 anni dal giorno dell'infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza.

Si veda quanto riportato dalle C.d.A per i contenuti normativi Sezione Garanzia Infortuni del conducente.

4.2 - Tutela legale

Tutela legalmente, fino al massimale indicato in polizza, per la difesa degli interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, a seguito di un sinistro accaduto durante la circolazione del veicolo. Inoltre, tutela il contraente, il coniuge e i suoi figli minori, nel caso in cui vengano coinvolti in un incidente stradale in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza. La garanzia si estende anche ai procedimenti o vertenze legali conseguenti all'installazione di un wallbox presso l'abitazione del proprietario del veicolo o per controversie con il fornitore di energia elettrica delle colonnine di ricarica o con chi eroga il servizio di noleggio delle batterie.

La garanzia per le autovetture a noleggio libero (senza conducente) è rischio Riservato Direzione ed è quindi necessario il benestare degli uffici assuntivi.

Si veda quanto riportato dalle C.d.A per i contenuti normativi "Sezione Garanzia Tutela legale".

4.3 - Assistenza

Le prestazioni di assistenza possono essere di due tipologie:

- "Garanzia Base Assistenza";
- "Garanzia Assistenza Plus" con la quale vengono ampliate le coperture ed innalzati i massimali e sono state previste coperture dedicate all'assistenza dei veicoli elettrici.

Si veda quanto riportato dalle C.d.A per i contenuti normativi "Sezione Garanzia Assistenza".

4.4 - Garanzia G.A.P. (Guaranteed Asset Protection)

La copertura è offerta in subordine alla presenza della copertura R.C.Auto e in abbinamento minimo delle **garanzie Furto e Incendio** concesse nella forma «Valore Commerciale» per **veicoli nuovi o usati**.

Rischi assumibili:

- autovetture ad uso privato di massa complessiva a pieno carico minore o uguale a 35 q.li;
- autovetture nuove o usate con anzianità non superiore a 60 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- valore assicurato iniziale comprensivo di eventuale IVA maggiore € 1.500,⁰⁰ e con il limite di € 150.000,⁰⁰;
- alla prima scadenza dopo il compimento dei 60 mesi di vetustà del veicolo, la garanzia non potrà essere rinnovata e pertanto verrà esclusa dalla proposta di rinnovo;
- massimale di indennizzo € 50.000,⁰⁰.

Non sono assumibili i seguenti rischi:


- pick-up, van, veicoli destinati al trasporto di più di 8 persone;
- veicoli utilizzati per attività commerciali/consegne tramite corriere;
- veicoli modificati secondo specifiche non del costruttore;
- veicoli marca: Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Rolls Royce, TVR;
- veicoli utilizzati per corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive, attività di test di velocità, prove di affidabilità.

Esempio di copertura della garanzia

- ▶ Auto usata 24 mesi, Valore Assicurato Iniziale: € 14.000,⁰⁰
- ▶ **Furto Totale o Distruzione Totale** dell'auto nel **secondo anno di copertura**
- ▶ Valore indennizzato da AXA Assicurazioni: € 10.000,⁰⁰ (oppure «valore di mercato» dell'auto alla data del sinistro in base a **QUATTORUOTE**)
- ▶ € 14.000,⁰⁰ - € 10.000,⁰⁰ = € 4.000,⁰⁰ **indennizzo GAP**

NORME ASSUNTIVE ALTRE GARANZIE

Senza assicurazione GAP



Con assicurazione GAP

